

degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonché degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1969 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Chieti;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera c) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Chieti è autorizzata ad esigere per l'anno 1969 è stabilita nella misura di L. 2,75 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1969 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Chieti sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 7 gennaio 1969

p. Il Ministro: LATTANZIO

(342)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1969.

Autorizzazione alla Banca del Fucino, società per azioni con sede in Roma, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio di Civita di Bagno, frazione del comune di L'Aquila e nel territorio dei comuni di Cerchio, Collarmele e Aielli.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni, nonché il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti il decreto del presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito in data 18 aprile 1939 nonché il proprio decreto in data 18 dicembre 1962, con i quali la Banca del Fucino, società per azioni con sede in Roma, è stata autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel ter-

ritorio dei comuni di Avezzano, Celano, Gioia dei Marsi, Luco ne' Marsi, Magliano dei Marsi, Massa d'Albe, Pescina, Trasacco, Carsoli e Balsorano, in provincia di L'Aquila;

Vista la domanda presentata dall'azienda stessa;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca del Fucino, società per azioni con sede in Roma, con il decreto del presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito in data 18 aprile 1939 e con il proprio decreto in data 18 dicembre 1962, di che in premessa, è estesa al territorio di Civita di Bagno, frazione del comune di L'Aquila e a quello dei comuni di Cerchio, Collarmele e Aielli (L'Aquila).

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 37, terzo comma e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quelle citate in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca del Fucino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 gennaio 1969

Il Ministro: COLOMBO

(420)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1969.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona dell'antico abitato del comune di Cagli.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Pesaro per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 3 maggio 1967 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona dello antico abitato del comune di Cagli;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Cagli (Pesaro);

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del sindaco di Cagli, che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, costituita dal caratteristico com-

plesso dell'antico abitato di Cagli inserito nel quadro naturale delle colline circostanti, ha un carattere assai suggestivo con le vecchie mura castellane, le torri campanarie delle chiese di S. Francesco, San Domenico e Duomo e con il profilo degli antichi palazzi, costituendo il tutto un insieme di cose che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona dell'antico abitato del comune di Cagli (Pesaro) ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: linea retta dal km. 231 della strada statale n. 3 Flaminia al fiume Bosso, passante per il punto di incrocio fra la via provinciale Cagli e monte Petrano e la via d'accesso al convento dei cappuccini, segue la riva sinistra del fiume Bosso fino alla confluenza dello stesso con il fiume Burano segue la riva destra del fiume Burano fino all'incrocio con la via Bruno Buozzi, segue la via Bruno Buozzi, strada statale n. 424 della Val Cesana, da questo incrocio prosegue in linea retta fino al km. 231 della strada statale n. 3 Flaminia.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella Gazzetta Ufficiale insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pesaro.

La soprintendenza ai monumenti di Ancona curerà che il comune di Cagli provveda all'affissione della Gazzetta Ufficiale contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della Gazzetta Ufficiale con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della Gazzetta Ufficiale stessa.

Roma, addì 10 gennaio 1969

p. Il Ministro: PELLICANI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Pesaro

Estratto del verbale n. 34

L'anno millenovecentosessantasette (1967) ed il giorno tre del mese di maggio, previa regolare convocazione da parte della soprintendenza ai monumenti, è convenuta presso la sede della amministrazione provinciale di Pesaro, alle ore 11, la commissione per la tutela delle bellezze naturali, per deliberare a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497 sul seguente ordine del giorno:

1) CAGLI - Interesse paesistico del caratteristico complesso dell'antico abitato di Cagli nel quadro naturale costituito dalle colline circostanti.

(Omissis).

Il presidente pone quindi ai voti la proposta di includere nell'elenco delle bellezze naturali di Cagli, la zona così delimitata:

linea retta dal km. 231 della strada statale n. 3 Flaminia al fiume Bosso, passante per il punto di incrocio fra la via provinciale Cagli monte Petrano e la via d'accesso al convento dei cappuccini.

Sopra la riva sinistra del fiume Bosso fino alla confluenza dello stesso con il fiume Burano la riva destra del fiume Burano fino all'incrocio con la via Bruno Buozzi.

Sopra via Bruno Buozzi, strada compresa, fino all'incrocio di detta strada con la strada statale n. 424 in linea retta fino al km. 231 della strada statale n. 3 Flaminia.

La zona comprende punti di vista pubblici sulla Flaminia dai quali si gode la vista di un quadro naturale di notevolissimo interesse paesistico, delimitato dalle colline che racchiudono il centro storico di Cagli che con le sue mure castellane, le torri campanarie della chiesa di S. Francesco, San Domenico e Duomo, ha un tipico aspetto di valore estetico e tradizionale (articoli 3 e 4).

(Omissis).

Come pervenuta la proposta di vincolo è accettata alla maggioranza.

(423)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1969.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera del comune di Martinsicuro.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Teramo per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 22 marzo 1967, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona costiera del comune di Martinsicuro;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Martinsicuro (Teramo);

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del comune di Martinsicuro, che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè sita tra il mare ed i primi crinali dei colli — che determinano e inquadrano l'insieme paesistico visto dal mare e dalla strada statale Adriatica — costituisce, per la sua stessa conformazione, un complesso di punti di pubblici belvedere e di quadri naturali di eccezionale bellezza panoramica visibili dai predetti punti di vista interdipendenti tra loro; dal mare e dalle strade in pianura si gode, infatti, la visuale dei colli e delle alture dell'interno; dalla strada e dalla ferrovia la vista del mare e delle alture; da quest'ultime e dai loro molti versanti quella della spiaggia dell'andamento della costa, del mare e della pianura, determinando il tutto una reciproca rete di relazioni visive tali da formare un insieme di grande importanza paesistica;

Decreta:

La zona, come sotto specificata, sita nel territorio del comune di Martinsicuro (Teramo) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute

Per Copia Conforme

Il Segretario Capo

Giustini